

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 05/07/2015

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1: Materia del Regolamento

Art. 2: Interpretazione

Art. 3: Definizioni

CAPO I - INSEDIAMENTO E COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4: Sede delle Adunanze

Art. 5: Prima seduta

CAPO II - GRUPPI CONSILIARI, COMMISSIONI CONSILIARI, RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 6: Costituzione dei gruppi consiliari

Art. 7: Conferenza dei Capigruppo

Art.8: Commissioni consiliari

Art. 9: Nomina e designazione dei Consiglieri Comunali e di rappresentanti del Comune.

CAPO III - DIRITTI D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI. DOVERI

Art. 10: Diritti dei Consiglieri

Art. 11: Mozioni

Art. 12: Interpellanze

Art. 13: Interrogazioni

Art. 14: Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta

Art. 15: Astensione obbligatoria

CAPO IV - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO. ORDINE DEL GIORNO

Art. 16: Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 17: Distinzione delle sedute – Definizioni

Art. 18: Proposte di iscrizione all'ordine del giorno

Art. 19: Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione – Modalità e termini

Art. 20: Ordine del giorno

Art. 21: Deposito degli atti per la consultazione

CAPO V - PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 22: Disciplina delle adunanze

Art. 23: Persone ammesse nella sala delle adunanze. Comportamento del pubblico

Art. 24: Segreteria dell'adunanza

Art. 25: Scrutatori – Nomina – Funzioni

CAPO VI - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 26: Dei posti e degli interventi

Art. 27: Ordine dei lavori – Sedute deserte

Art. 28: Inizio dei lavori

Art. 29: Comportamenti dei Consiglieri

Art. 30: Esercizio del mandato elettivo

Art. 31: Fatto personale

Art. 32: Pregiudiziali e sospensive

Art. 33: Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

Art. 34: Adunanze aperte

Art. 35: Chiusura della discussione

Art. 36: Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

CAPO VII - DELLE VOTAZIONI

Art. 37: Sistemi di votazione

Art. 38: Ordine della discussione e votazione

Art. 39: Annullamento e rinnovazione della votazione

Art. 40: Interventi nel corso della votazione

Art. 41: Mozione d'ordine

Art. 42: Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

Art. 43: Dichiarazione di voto

Art. 44: Computo della Maggioranza

CAPO VIII - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 45: Verbale delle sedute – Contenuto e firme

Art. 46: Approvazione del verbale della precedente seduta

Art. 47: Comunicazioni delle decisioni del Consiglio

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48: Pubblicità del regolamento

Art. 49: Diffusione del presente regolamento

Art. 50: Entrata in vigore

Disposizioni preliminari

Art. 1 - Materia del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle norme di legge e dello Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, al fine di assicurare il regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei Consiglieri delle loro attribuzioni.
2. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 2 - Interpretazione

1. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, sulla base dei principi generali desumibili dalla norme che disciplinano la materia, udito il parere del Segretario Comunale, salvo appello seduta stante al Consiglio, qualora il provvedimento sia contestato da taluno dei Consiglieri, che decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono presentate per iscritto al Sindaco il quale incarica il Segretario di istruire la pratica e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale che decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Una volta adottato l'atto interpretativo della norma, sullo stesso non sono ammesse ulteriori eccezioni.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Sindaco. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto della eccezione a successiva seduta e nei giorni successivi attiva la procedura di cui al secondo comma.

Art. 3 - Definizioni

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) TUEL: Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) Consiglieri in carica o assegnati: per consiglieri in carica o per consiglieri assegnati si intende la somma dei consiglieri previsti dalla legge e il Sindaco, salvo che per quest'ultimo non venga prevista espressamente l'esclusione dalle norme vigenti in materia;

c) Consigliere anziano: ad ogni fine previsto dal presente regolamento, è consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti è consigliere anziano il più anziano d'età, in caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati;

d) Numero legale: è il numero dei consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;

e) Diversi tipi di maggioranza consiliare:

1. per maggioranza semplice si intende la metà più uno dei consiglieri presenti in aula;
2. per maggioranza assoluta si intende la metà più uno dei consiglieri in carica o assegnati;
3. per maggioranza qualificata si intende i due terzi dei consiglieri in carica o assegnati;

f) per Maggioranza si intendono i consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco e i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma;

g) per Minoranza si intendono gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione.

Capo I - Insediamento e costituzione del Consiglio Comunale

Art. 4 - Sede delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita in Isola del Giglio – Via Vittorio Emanuele, n. 2, ove è ubicato il Palazzo Comunale.
2. Il Sindaco, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o per gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori dal territorio del Comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale così come prescrive l'art. 2, secondo comma, lettera c) del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art. 5 - Prima seduta

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di convocazione.
2. Nella prima seduta il Consiglio procede secondo l'ordine dei lavori fissato dalla legge e dalle altre norme che disciplinano la materia. In relazione al procedimento di convalida degli eletti di cui all'art. 41 del TUEL il Consiglio può deliberare, in mancanza di contestazioni o reclami attinenti la sussistenza di condizioni di incandidabilità, incompatibilità ed ineleggibilità di alcuno dei Consiglieri, di convalidare l'elezione dei Consiglieri riservandosi di approfondire la loro posizione nel corso delle successive sedute del Consiglio Comunale, anche attraverso l'acquisizione di documenti.
3. Il Consiglio Comunale può riservarsi tale facoltà anche riguardo ai Consiglieri eventualmente assenti nel corso della prima seduta.

Capo II - Gruppi consiliari, Commissioni Consiliari, Rappresentanti del Comune

Art. 6 - Costituzione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella massima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Il gruppo consiliare può essere costituito da un solo consigliere qualora lo stesso sia l'unico eletto nella lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti tutti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Sindaco, il nome del proprio Capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo ad ogni effetto il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza.
7. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.

Art. 7 – Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con apposite deliberazioni.
3. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa il Segretario Comunale ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.

4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

5. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei Capigruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

Art. 8 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:

- Consultive permanenti che coadiuvino il Consiglio nella propria attività di deliberazione in ordine alle materie di propria competenza.

- Consultive straordinarie e di studio con l'incarico di approfondire determinati argomenti o tematiche di rilevante importanza e complessità.

- Di inchiesta che riferisca al Consiglio Comunale, dopo opportuna indagine, su fatti o circostanze che assumono preminente rilievo pubblico.

3. La composizione di tali commissioni è stabilita di volta in volta dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta e la nomina dei componenti è effettuata su designazione dei gruppi: ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna commissione proporzionalmente alla propria consistenza numerica.

4. Con l'atto istitutivo vengono altresì individuate le modalità di nomina dell' eventuale Presidente, l'ambito operativo ed i tempi assegnati per lo svolgimento dei lavori.

Art. 9 – Nomina e designazioni dei consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune

1. Nei casi in cui la legge o lo Statuto prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debbano far parte i Consiglieri Comunali, questi debbono essere sempre nominati o designati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nel rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione tra i sessi.

Capo III - Diritti d'iniziativa dei Consiglieri Comunali. Doveri

Art. 10 - Diritti dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
3. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'iniziativa, di opinione e di voto.
4. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale. Per la partecipazione a particolari cerimonie o manifestazioni può essere costituita dal Sindaco una delegazione consiliare nella quale trovino rappresentanza tutti i gruppi consiliari.
5. Ogni Consigliere può proporre interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune ed operare raccomandazioni all'Amministrazione Comunale.
6. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni che contengano frasi ingiuriose o sconvenienti.

Art. 11 – Mozioni

1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione oppure di voto su di un argomento diretto a stimolare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale. Può consistere in una proposta di voto per esprimere una valutazione in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero un giudizio sull'indirizzo politico dell'Amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni, quando la mozione sia scritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.
3. *Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 20 minuti ed ha a disposizione 10 minuti per la eventuale replica alle osservanze dell'Amministrazione.*
4. *Il Sindaco o Assessore interessato hanno a disposizione 15 minuti per la risposta così come un Consigliere per ciascun gruppo.*

Art. 12 – Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta posta da uno o più Consiglieri al Sindaco o alla Giunta Comunale per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di carattere generale o di particolare rilievo.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta orale disciplinate nell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 13 – Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o ad un Assessore per avere informazioni o spiegazioni su una determinata questione o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione alla medesima.

3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se richiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogazione richieda risposta scritta.

4. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri:

c) Se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio competente provvederà entro 15 giorni dal ricevimento;

d) Se deve essere data risposta orale, l'argomento verrà iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non prorogabile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno

tre Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:

- e) L'interrogante illustra l'interrogazione;
- f) Il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
- g) L'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
- h) Complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art. 14 – Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Sindaco dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione.

2. Trovano applicazione le norme contenute nei precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati.

15 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di conflitto di interesse previsti dall'art. 78 del TUEL.

2. Nei casi di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, i consiglieri si allontanano dall'aula

informandone il Segretario Generale per la registrazione a verbale.

CAPO IV - Convocazione del Consiglio. Ordine del giorno

Art. 16 – Convocazione del Consiglio Comunale.

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco o da chi ne fa le veci secondo le norme di legge, dello Statuto e del presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione deve indicare:

- L'organo a cui si deve l'iniziativa;
- Il giorno e l'ora dell'adunanza;
- L'eventuale orario delle sospensioni e ripresa dei lavori;
- Il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
- L'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

Art. 17 – Distinzione delle sedute – Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: *Ordinarie, Straordinarie, Urgenti, di Prima, di seconda convocazione, Pubbliche, Segrete e Aperte.*

2. **Sedute ordinarie – sedute straordinarie:** Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il Bilancio Preventivo, il Riequilibrio della gestione e il Conto Consuntivo. Sono Straordinarie tutte le altre.

3. **Sedute urgenti:** Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.

4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno metà dei Consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno quattro Consiglieri. Le sedute di 2^a convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di 2^a convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richiede particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia prima che in seconda votazione.

5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Sindaco, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escano dall'aula.

Articolo 17 bis – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute pubbliche sono riprese da videocamera digitale e la registrazione del Consiglio viene caricata sul Sito Istituzionale del Comune, in un'apposita sezione.

2. I video delle sedute devono rimanere disponibili sul sito del Comune per un periodo minimo di 6 mesi, poi saranno archiviate in apposito archivio fisico comunale, disponibili previa richiesta motivata all'Ufficio Segreteria, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e di ogni altra prescrizione di legge.

3. Fatti salvi i casi di inconvenienti tecnici, il Sindaco o i Capigruppo possono chiedere la sospensione o l'interruzione delle riprese esclusivamente qualora ricorrano i casi di adunanze segrete.

4. In attesa che il Comune si doti dei mezzi tecnici per le riprese, è possibile utilizzare dispositivi digitali in possesso dei Consiglieri o dei dipendenti comunali presenti. Le registrazioni saranno caricate non appena sarà pronta l'apposita sezione.

Art. 18 – Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo Consigliere, ma possono essere non accolte dal Sindaco, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Sindaco deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.

2. Il Consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva, osservati i termini di legge.

Art. 19. Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione – Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione è trasmesso, **normalmente**, a mezzo di comunicazione inviata dalla Segreteria alla casella di posta elettronica istituzionale di ciascun Consigliere Comunale ovvero ad altro indirizzo di posta elettronica comunicato dai Consiglieri allo stesso scopo:

g) Per le convocazioni ordinarie, cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

h) Per le convocazioni straordinarie, tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

i) Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

2. Il Consiglio **può essere altrimenti convocato**, attraverso notificazione, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei Consiglieri Comunali negli stessi termini di cui al comma 1. Ciascun Consigliere ha facoltà di richiedere la notificazione esclusiva dell'avviso di convocazione del Consiglio a mezzo posta elettronica ovvero a mezzo notificazione con l'ausilio del messo comunale. Tutti i Consiglieri Comunali non residenti sono tenuti ai fini della carica ad eleggere, **nel termine di cinque giorni dalla proclamazione degli eletti**, domicilio speciale ai sensi dell'art. 47 C.C. nel territorio di questo Comune. Per domicilio del Consigliere si intende il luogo di residenza anagrafica nel Comune se il Consigliere risiede nel Comune e non ha indicato altro domicilio, oppure il luogo, purché situato nel territorio comunale, indicato dal Consigliere con dichiarazione scritta depositata presso la segreteria dell'Ente. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica. Nel caso di elezione di domicilio il Consigliere, nella medesima dichiarazione, potrà indicare il nominativo di persona alla quale dovranno essere consegnati gli avvisi di convocazione, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la persona indicata non provveda a recapitare tempestivamente i documenti.

3. La consegna dell'avviso di convocazione viene attestata dalla dichiarazione di avvenuta consegna da parte del messo comunale. Il messo rimette alla Segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

4. Laddove il messo comunale non abbia potuto effettuare la consegna dell'avviso di convocazione poiché presso il domicilio non viene trovato il Consigliere o altra persona dallo stesso indicata quale soggetto legittimato a ricevere gli atti, la consegna potrà essere effettuata ad una persona di famiglia o addetto alla casa.
5. Nel caso in cui il messo comunale non possa consegnare l'avviso di convocazione nel domicilio del Consigliere, per irreperibilità o rifiuto, si provvede all'invio della comunicazione per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna. Con tale spedizione si considera assolto l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dal regolamento.
6. La partecipazione del Consigliere alla seduta sana, in ogni caso, eventuali vizi di convocazione.
7. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della Segreteria Comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'Albo Pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato alla Prefettura di Grosseto.
8. Quando all'ordine del Giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Sindaco disporrà l'affissione di appositi manifesti.”

Art. 20 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Sindaco, di concerto con la Giunta, in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

4. Hanno la precedenza:

- k) Le comunicazioni del Sindaco
- l) Le interrogazioni
- m) Le mozioni
- n) Le interpellanze
- o) L'approvazione del verbale della seduta precedente
- p) Le proposte delle autorità governative
- q) Le proposte delle autorità regionali
- r) Le questioni attinenti gli organi istituzionali
- s) Le proposte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali
- t) Da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.

5. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.

6. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 19.

Art. 21 – Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri, dalle attestazioni previsti dalla legge e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'Ufficio Segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini per la

notifica degli avvisi di convocazione ai Consiglieri.

2. I Consiglieri hanno diritto a consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e dei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Capo V - Presidenza e segreteria della Adunanza

Art. 22 – Disciplina delle adunanze.

7. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Sindaco.
8. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
9. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alle forze dell'ordine presenti di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
10. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.
11. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
12. Qualora, per qualsiasi motivo, la Presidenza da parte del Sindaco fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, il Consiglio nominerà il “**Presidente provvisorio**” per la sola trattazione dell'argomento incompatibile.

Art. 23 – Persone ammesse nella sala delle adunanze. Comportamento del pubblico.

4. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai Vigili Urbani ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa alla presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.
6. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai Consiglieri, ma separato da questi.

Art. 24 - Segreteria dell'adunanza.

6. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
7. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
8. Il Segretario può farsi assistere anche da Funzionari tecnici e amministrativi del Comune.
9. Il Segretario redige il processo verbale delle sedute pubbliche e segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.
10. Nel caso in cui il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere Comunale designato dal Sindaco.

Art. 25 – Scrutatori – Nomina – Funzioni.

5. Dichiarata aperta la seduta il Presidente designa 3 Consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.
6. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
7. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio Comunale.
8. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VI - Delle sedute e del Consiglio

Art. 26 – Dei posti e degli interventi.

3. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro la facoltà di parlare seduti, rivolti al Presidente e ai Consiglieri.
4. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine degli interventi. È vietato qualsiasi dialogo fra Consiglieri.

Art. 27 – Ordine dei lavori – Sedute deserte

6. I lavori del Consiglio inizieranno appena giunto il numero legale.
7. Se trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.
8. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'Assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.
9. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
10. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i Consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in prima seduta.

Art. 28 – Inizio dei lavori

4. Concluse le formalità preliminari, dichiara aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco illustra le eventuali comunicazioni su fatti ed attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenute, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
5. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
6. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazioni di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 29 – Comportamento dei Consiglieri.

4. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
5. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
6. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve intendergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 30 – Esercizio del mandato elettivo.

5. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
6. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza l'obbligo di fornire

motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.

7. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto prima della seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal Capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
8. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.

Art. 31 – Fatto personale.

6. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
7. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
8. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicare il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
9. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
10. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 32 – Pregiudiziali e sospensive.

5. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
6. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
7. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
8. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è richiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 33 – Partecipazione dell'Assessore non Consigliere.

3. L'eventuale Assessore non Consigliere Comunale, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.

4. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 34 – Adunanze aperte.

5. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo e, se costituite, i Presidenti delle Commissioni Consiliari consultive permanenti, indice adunanze consiliari aperte.
6. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Associazioni sociali politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
7. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenza, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
8. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 35 – Chiusura della discussione.

6. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
7. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi Consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.
8. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 Consiglieri, il Presidente la pone a votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 10 minuti ciascuno.
9. Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
10. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 36 – Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

5. Esaurita la discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
6. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.

7. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Sindaco.
8. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO VII - Delle votazioni

Art. 37 – Sistemi di votazione

7. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.
8. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo Statuto o il Regolamento, espressamente lo prevedono.
9. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 Consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del “**si**” e del “**no**”, il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito.
10. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
11. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che ri che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito.
12. Quando si procede a votazione a mezzo palle bianche e nere deve tenersi presente che la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.

Art. 38 – Ordine della discussione e della votazione.

4. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:
 - Discussione generale.
 - Discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
5. L'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - h) La questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione.
 - i) La questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione.
 - j) L'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;

- k) Gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo.
 - l) Gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte.
 - m) Le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 Consiglieri.
 - n) Il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
6. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 39 – Annullamento e rinnovazione della votazione.

- 3. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
- 4. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Art. 40 – Interventi nel corso della votazione.

- 2. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella stessa votazione.

Art. 41 – Mozione d'ordine.

- 5. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Sindaco all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.
- 6. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Sindaco. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
- 7. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente possono parlare soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.
- 8. Il Sindaco ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul

richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 42 – Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

4. Sono improponibili ordine del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
5. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.
6. Il Sindaco data lettura dell'ordine del giorno e dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Sindaco consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 43 – Dichiarazione di voto.

4. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
5. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte presentate per evitare l'adozione di un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.
6. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i cinque minuti.

Art. 44 – Computo della Maggioranza.

6. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriveva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta sarà da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
7. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la norme che disciplinano la materia non dispongano altrimenti.
8. Se si procede con votazione palese non devono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

9. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
10. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza di Consiglio.

CAPO VIII Dei verbali delle sedute

Art. 45 – Verbale delle sedute – Contenuto e firma.

8. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate, ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni protesta.
9. I verbali devono indicare anche l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione su singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti e il nominativo degli scrutatori.
10. Nei verbali si deve infine constatare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
11. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - d) Ingiuriose.
 - e) Contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume.
 - f) Di protesta contro i provvedimenti adottati.
12. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
13. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constatare le motivazioni del suo voto.
14. I verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 46 – Approvazione del verbale della precedente seduta.

8. Il Sindaco fa dare lettura del processo verbale della precedente seduta ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
9. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano

potuto prendere visione e fare per iscritto le loro osservazioni.

10. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
11. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
12. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
13. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante argomenti trattati in seduta segreta.
14. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 47 – Comunicazioni delle decisioni del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio Comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
4. Successivamente gli uffici competenti richiederanno al Segretario Comunale, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni adottate, munite della dichiarazione di esecutività, entro cinque giorni dalla scadenza dei termini previsti dalla legge.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – Pubblicità del regolamento.

2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico durante le sedute.

Art. 49 – Diffusione del presente regolamento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario Comunale sarà consegnato a tutti gli Assessori Comunali, nonché a tutti i Responsabili degli uffici e dei servizi comunali e pubblicato sul sito istituzionale.

Art. 50 – Entrata in vigore.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione.

Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

relativi alla proposta di CONSIGLIO Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

adottata dal CONSIGLIO Comunale nella seduta del _____ al n° _____

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

Eventuali allegati n. _____

li 19-08-2014

Il Responsabile del Servizio
(BARTOLETTI ALDO)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Sig. ORTELLI SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. LONGO DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi 03-09-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, primo comma del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Municipio, li 03-09-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. LONGO DANIELE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Giglio, li 03-09-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. LONGO DANIELE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Partecipata ai seguenti uffici:

Certifico che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, come sopra indicato, ed è divenuta esecutiva, ai sensi del TUEL 18 agosto 2000, n. 124, in data 29-08-2014:

- Edilizia Pubblica e Privata
- Demanio

- Ragioneria

() essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, terzo comma);

- Segreteria Generale

- Demografici

() essendo immediatamente esecutiva (art. 134, quarto comma);

- Polizia Municipale

Isola del Giglio, li 03-09-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.LONGO DANIELE
